



Approfondimento n. 7 – 6 luglio 2022

# LA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif E IL RAPPORTO CON I REGOLAMENTI TARI

Michela Macalli, Simone Pellegrin



#AreaTributi  
#AreaContabilità  
#AreaPersonale  
#AreaAziendePubbliche



## Introduzione

---

Come noto, con l'art. 1 co. 527 L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), il Legislatore ha attribuito una serie di funzioni di regolazione e controllo inerenti al sistema di gestione dei rifiuti urbani all'Autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico (successivamente rinominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in breve, ARERA), al fine di migliorarlo e garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché' adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione.

Al fine di ottemperare a detto incarico, l'Autorità ha emanato una serie di deliberazioni riguardanti il servizio di raccolta dei rifiuti in forza della delega ottenuta con la L. 205/2017. Benché nel regolamentare la materia ARERA si sia generalmente posta in linea di continuità con i provvedimenti normativi andando ad integrarli, non di rado, specie nell'ambito TARI, la stessa ha emanato direttive non pienamente in linea con la disciplina tributaria e quella riguardante l'ordinamento degli Enti locali in genere<sup>1</sup>.

Nella prima parte del presente approfondimento si cercherà di chiarire se le disposizioni ARERA debbano essere considerate alla stregua di disposizioni normative e pertanto vincolanti per i Comuni.

Nella seconda parte invece si metterà in luce il rapporto tra le disposizioni contenute nella Deliberazione 15/2022/R/rif e la disciplina TARI di riferimento, con lo scopo di individuare quelle che, a nostro avviso, saranno da tenere in considerazione al fine di adeguare i regolamenti comunali in materia.

## 1. La collocazione delle deliberazioni ARERA nella gerarchia delle fonti

---

Come anticipato, nella maggior parte dei casi, le indicazioni fornite da ARERA nelle diverse deliberazioni emanate, sono stati rispettose della disciplina TARI. In altre circostanze però, l'Autorità pare non aver tenuto adeguatamente in considerazione le leggi tributarie, prevedendo dunque disposizioni non pienamente congruenti ad esse o persino in contrasto.

Tale circostanza porta a chiedersi se, considerata la delega ricevuta con la L. 205/2017, le disposizioni ARERA debbano essere considerate sullo stesso piano delle leggi – e dunque pienamente vincolanti per Enti locali e contribuenti – o se abbiano valore normativo secondario rispetto a queste.

### 1.1. Brevi cenni sulla gerarchia delle fonti

Prima di entrare nel merito della questione riteniamo utile, seppur sommariamente, descrivere il sistema delle fonti giuridiche italiane al fine di mettere in luce, in termini generali, i rapporti tra i diversi testi normativi e non che compongono l'ordinamento giuridico.

---

<sup>1</sup> Oltre alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 (consultabile qui: <https://www.arera.it/it/docs/22/015-22.htm>) si ricorda anche la Deliberazione n. 362/2020/R/rif del 6 ottobre 2020 (consultabile qui: <https://www.arera.it/it/docs/20/362-20.htm>) che presenta il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono.

Per *fonti del diritto* si intende l'insieme degli atti e dei fatti idonei a produrre diritto. Più precisamente consistono in *atti* quelle fonti che si manifestano in esplicazioni dell'attività di un determinato organo o autorità muniti del potere di produrre norme (ad es. una legge del Parlamento); consistono in *fatti* quelle che invece scaturiscono da comportamenti socio-culturali così affermatasi nel tempo tali da essere considerati dai consociati come regola giuridica nell'ambito di una determinata comunità (ad es. una consuetudine).

In un sistema giuridico composto in modo così eterogeneo si rende necessario ed indispensabile regolare il rapporto gerarchico tra le diverse fonti, ossia precisare, qualora più norme stabiliscano regole diverse e contrastanti tra loro, quale debba prevalere. La c.d. *gerarchia delle fonti* esprime pertanto una regola sulla produzione giuridica che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse.

Il sistema giuridico italiano prevede, all'art. 1 Preleggi, che siano fonti del diritto (1) le leggi, (2) i regolamenti, (3) le norme corporative<sup>2</sup> e (4) gli usi. All'elenco si sono aggiunte – terminato il periodo fascista - altre importanti fonti, prima tra tutte la Costituzione entrata in vigore nel 1948, nonché le leggi regionali e le norme di matrice comunitaria.

Ad oggi, la gerarchia delle fonti è pertanto così costituita:

- 1) al vertice vi sono tutte le *fonti costituzionali* ossia la *Costituzione* e le *leggi costituzionali*;
- 2) seguono le *fonti primarie rinforzate* vale a dire tutti i *regolamenti comunitari*;
- 3) al livello successivo si collocano le *fonti primarie* ossia tutte le *leggi ordinarie*, i *decreti legge*, i *decreti legislativi*, le *leggi regionali*, le *direttive dell'unione europea* e i *trattati internazionali*;
- 4) al quarto posto vi sono i *regolamenti amministrativi* che costituiscono *fonti normative secondarie*;
- 5) in ultimo restano le *consuetudini* o gli *usi*.

## **1.2. Le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, alcuni caratteri generali e la nascita di ARERA**

Con la L. 481/1995, sono state istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni. Si tratta di *Autorità Amministrative Indipendenti* (AAI), intendendo con questo termine le organizzazioni pubbliche, istituite con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o di alto contenuto tecnico, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del Governo, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti.

Tali soggetti, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al governo nelle materie di propria competenza (art. 2 co. 6).

---

<sup>2</sup> Fonte propria dell'ordinamento giuridico fascista, oggi ormai superata. Si ricordi che l'attuale Codice Civile è stato emanato nel 1942.

Più precisamente, l'art. 2 co. 12 della legge richiamata elenca le funzioni poste in capo a dette Autorità. Per quanto più ci interessa si rilevano le seguenti:

- controllano che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza (lett. c);
- stabiliscono e aggiornano, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (lett. e);
- emanano le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (lett. h);
- verificano la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio (lett. n).

Si evidenzia infine che a ciascuna AAI sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni, fatta eccezione per le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali (art. 2 co. 14) e pertanto è confermato il loro ruolo amministrativo mediante la previsione della competenza giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo (art. 2 co. 25).

Per quanto di nostro maggior interesse, la disciplina specifica per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas naturale (successivamente ridenominata in Autorità di regolazione dell'Energia Reti e Ambiente – ARERA) veniva prevista già all'art. 3 L. 481/1995 ed aveva inizialmente campo di azione limitato ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Successivamente, l'ambito di competenza è stato esteso attraverso alcuni interventi normativi.

Per quanto di nostro interesse, con la L. 205/2017 le sono attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Più precisamente, l'art. 1 co. 527 L. 205/2017 assegna le seguenti funzioni di regolazione e controllo:

- a) **emanazione di direttive** per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- c) **diffusione della conoscenza e della trasparenza** delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- f) **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- g) **fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe** di accesso agli impianti di trattamento;
- h) **approvazione delle tariffe** definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- j) **formulazione di proposte** relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- k) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- l) **predisposizione di una relazione annuale** alle Camere sull'attività svolta.

### 1.3. Problema 1: le deliberazioni ARERA sono da considerarsi atti normativi?

Ora, entrando nel vivo della problematica evidenziata in premessa, si deve in primo luogo comprendere se le deliberazioni ARERA debbano considerarsi alla stregua di atti normativi o siano atti diversi. Una *norma* intesa in senso lato è un provvedimento a contenuto generale ed astratto. Più precisamente una norma si considera *generale* quando non si rivolge ad uno o più soggetti specifici bensì ad una pluralità indeterminata di individui; una norma è poi *astratta* quando non descrive fattispecie concrete, passate o future, ma una classe di fattispecie che si realizza in una molteplicità di casi concreti.

Alla luce di queste considerazioni, si può concludere che anche le deliberazioni ARERA presentano i caratteri generali delle norme: hanno anch'esse carattere astratto e generale. Dunque, è possibile dire che tali atti hanno contenuto normativo.

Tuttavia, pare scontato ricordare che, nell'ambito di uno Stato di diritto, il potere legislativo è assegnato ad uno specifico organo (nel nostro caso, il Parlamento) e non è possibile derogare alle norme costituzionali che riconoscono tale potere. Ne consegue che, pur riconoscendone il carattere normativo, le deliberazioni ARERA, provenendo da un soggetto privo del suddetto potere, possono qualificarsi esclusivamente come atti normativi di rango secondario ossia di atti regolamentari. Si consideri inoltre che ARERA ha assunto le funzioni anzidette per esplicita disposizione legislativa, vale a dire per specifica "delega" attribuitale dal Legislatore, unico e solo titolare del potere di emanare le leggi<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> A riguardo, potrebbe essere utile un parallelismo con gli atti emanati dal Governo, soggetto titolare del solo potere esecutivo. Come noto, il Governo ha la possibilità di emanare decreti legge, che sono atti normativi di rango primario aventi tuttavia carattere provvisorio. Secondo quanto stabilito dall'art. 77 Cost., il Governo non

Pertanto, le AAI – ARERA compresa – esercitano poteri di tipo amministrativo e non hanno un potere legislativo vero e proprio. Il potere di emanare atti a contenuto normativo è pertanto “eccezionale” in quanto specificatamente conferito da una legge, così come specificato dall’art. 3 co. 2 Preleggi (“*Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari*”).

L’iter di approvazione inoltre non è lo stesso previsto per l’emanazione di leggi o atti aventi forza di legge. Si tratta infatti di un procedimento proprio delle singole Autorità, che segue i criteri e i principi previsti per l’emissione di atti amministrativi (ad es. rispetto del buon andamento della P.A.; giusto procedimento; partecipazione degli interessati; motivazione degli atti<sup>4</sup>).

A ciò si aggiunga che, in caso di illegittimità di una deliberazione emanata da una AAI, la tutela giurisdizionale è ammessa di fronte al giudice amministrativo, al pari di quanto avviene riguardo gli atti approvati dai Comuni. Se, per contro, si trattasse di atti normativi di rango primario, la tutela sarebbe ammessa solo di fronte alla Corte Costituzionale e per profili di illegittimità costituzionale.

Alla luce di questo e considerata la gerarchia delle fonti richiamata in precedenza, le deliberazioni ARERA si pongono ad un livello inferiore rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge.

Ne discende che, in caso di contrasto tra un regolamento (compreso l’atto normativo di ARERA) e una legge (sia essa la legge attributiva dei poteri normativi in capo ad esse; sia altre leggi dell’ordinamento statale, quindi anche quelle tributarie), prevarrà la legge, così come precisato anche dall’art. 4 Preleggi secondo il quale “*I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi*”. Vigge pertanto un principio generale di rispetto della legge in quanto fonte sovraordinata alle altre fonti normative.

Tale aspetto è stato messo in evidenza anche da IFEL che nella nota del 6 aprile 2022 inerente alla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni ha precisato, precisa che: “*L’ARERA fonda i suoi poteri sull’art. 1, comma 527, legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ma è da premettere che tale norma di per sé, non autorizza esplicitamente, in alcuna parte del suo contenuto, deroghe o modifiche di norme di legge. [...] Si deve osservare in proposito che qualora il legislatore avesse voluto concedere ad ARERA poteri “normativi” non si prevederebbe in capo alla stessa la potestà di “formulare proposte” di modifica della disciplina vigente al competente Organo di Stato. [...] Quando si prospetti una sovrapposizione tra norme di legge e prescrizioni dell’Autorità, si ritiene che la legislazione ordinaria debba sempre prevalere rispetto alle determinazioni dell’ARERA. Ciò in ottemperanza al principio di gerarchia delle fonti, che sancisce la prevalenza della fonte di rango superiore rispetto a quella di livello inferiore, precludendo a quest’ultima di derogarvi o di porti in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata”.*

---

può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve avviare il procedimento di conversione, presentando il D.L. alle Camere. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

<sup>4</sup> Si noti tra l’altro che tale principio non deve essere rispettato nel caso di emanazione di una legge. In altre parole, il Parlamento non è tenuto (benché talvolta lo faccia nei preamboli delle leggi) a dare una spiegazione circa le ragioni che hanno portato all’emanazione della norma; sono tenuti invece a motivare i propri atti tutti i soggetti titolari di un potere normativo regolamentare, in quanto espressione di un procedimento amministrativo.

#### **1.4. Problema 2: quale relazione sussiste tra le deliberazioni ARERA e i regolamenti TARI comunali?**

Come visto sopra, le deliberazioni ARERA si inquadrano tra gli atti regolamentari. Ne consegue che, considerate le relazioni tra norme all'interno della gerarchia delle fonti sopra descritta, tali atti e i regolamenti dei Comuni si pongono allo stesso livello. Entrambi gli atti presentano diversi infatti caratteri che li accomunano:

- si tratta di norme di rango secondario, subordinate quindi alle leggi primarie;
- sono normative recanti regole di organizzazione e funzionamento dell'ente che li ha emanati oppure la disciplina per una specifica materia, come è il caso dei regolamenti in ambito TARI;
- sono emessi in forza di un potere attribuito da una legge: per ARERA, la legge istitutiva e quella contenente la delega a regolamentare la disciplina TARI (art. 1 co. 527 L. 205/2017); per i Comuni, gli artt. 117 co. 6 Cost, 1, 3, 42, 149 TUEL, 52 D.Lgs. 446/1997.

Trattandosi dunque di norme secondarie di pari livello, a parere di chi scrive, in caso di contrasto tra una deliberazione ARERA e un regolamento comunale TARI, dovrà necessariamente prevalere la prima, in quanto emanata in forza di una legge speciale.

Infatti, si può ritenere che la legge attributiva dei poteri normativi ad ARERA in materia di TARI (L. 205/2017), trattando un ambito specifico e definito, abbia carattere particolare rispetto alla legge attributiva del generale potere regolamentare dei Comuni (art. 52 D.Lgs. 446/1997). Inoltre, deve essere rilevato che la L. 147/2013 (in particolare, l'art. 1 co. 659-660) indica alcuni ambiti per i quali i Comuni hanno la possibilità (ma non l'obbligo) di intervenire con regolamento che non coincidono con quelli per i quali ARERA ha ricevuto delega di regolamentazione<sup>5</sup>.

Ciononostante, benché i Comuni siano tenuti ad adeguarsi alla disciplina ARERA, resta fermo il fatto che nessuna regolamentazione deve essere in contrasto con la norma tributaria, la quale deve essere sempre e comunque rispettata. La stessa IFEL, nella nota del 6 aprile 2022 già richiamata in precedenza, mette in evidenza come ARERA *“si proponga di esercitare il proprio potere regolatorio attraverso determinazioni che in campo fiscale tendono ad ignorare il principio della riserva di legge.”* Infatti, *“se nella forma enunciata nelle premesse di ciascuna delibera pare esserci contezza dei limiti di questo genere, nell' articolato i limiti sono superati attraverso prescrizioni difficilmente sostenibili”*.

Tale affermazione è confermata da quanto la stessa ARERA espone al Par. 5.5 del Documento per la Consultazione 422/2021/R/Rif concernente la Deliberazione oggetto di questo approfondimento: *“Pertanto, le norme di carattere generale che sanciscono l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle proprie entrate [...] devono essere lette alla luce del quadro normativo nazionale come rinnovato nel 2017 con la citata legge 205/17 [...] tale autonomia infatti non osta ad un intervento regolatorio che, senza modificare le norme speciali tributarie, introduca standard di qualità del servizio relativi alla riscossione, rispetto al quale, in regime di TARI, il Comune si configura non solo come ente impositore ma anche come soggetto gestore di tale servizio”*. Con tale affermazione, apparentemente, ARERA ritiene che i Comuni mantengano la propria potestà

---

<sup>5</sup> Ad es. ai Comuni, nel definire le tariffe, devono attenersi alle indicazioni fornite dal DPR 15/1999 e comunque *“fino a diversa regolamentazione disposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”*.

regolamentare ma, sostenendo che essi debbano adeguarsi alle sue direttive, di fatto va ad escluderla.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte comunque, sebbene siano tenuti ad adeguarsi a quanto indicato da ARERA, gli Enti dovranno attenersi alla legge tributaria qualora le disposizioni dell'Autorità si pongano in contrasto con quest'ultima. In altre parole, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti in base alle indicazioni ARERA ma la loro potestà regolamentare dovrà comunque essere esplicitata attraverso scelte discrezionali nel rispetto dei principi generali e delle opzioni consentite dalla legge, tenendo in considerazione le circostanze territoriali e l'organizzazione propria dell'Ente locale, eventualmente anche contravvenendo alle indicazioni dell'Autorità se evidentemente ed apertamente contrastanti con la norma (su tutte la L. 147/2013 istitutiva della TARI).

## **2. Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e l'impatto sui Regolamenti TARI comunali**

---

Come anticipato, in questa seconda parte, intendiamo passare in rassegna le indicazioni contenute nella Delibera 15/2022/R/rif di ARERA evidenziando dove le stesse si pongano in contrasto con la norma nazionale ovvero limitano in modo evidente i poteri da questa assegnati alla regolamentazione comunale e che quindi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non dovrebbero trovare spazio all'interno dei Regolamenti comunali.

Saranno altresì messe in evidenza le disposizioni che invece integrano la norma, sia prevedendo questioni non già trattate dalle stesse, sia perché presentano indicazioni non in contrasto con la disciplina TARI. In questo secondo caso, come si vedrà in seguito, sarà a nostro avviso opportuno intervenire sui regolamenti comunali al fine di adeguarli alle disposizioni dell'Autorità.

Giova tuttavia rilevare come l'intento di questo approfondimento non sia affatto quello di sostenere una inapplicabilità acritica e aprioristica della disposizioni ARERA, ma semmai quello di mettere in luce, come peraltro fatto anche da IFEL nella nota del 6 aprile scorso già richiamata in precedenza, il rischio di incoerenza all'interno della generale disciplina in ambito TARI (da intendersi come comprensiva delle leggi e delle deliberazioni ARERA), con conseguente appesantimento dei procedimenti amministrativi sia in termini di applicazione del tributo in senso stretto, sia riguardo il potenziale maggiore contenzioso che potrebbe generarsi.

### ***2.1. Sovrapposizioni e contrasti tra la Deliberazione ARERA e la disciplina TARI***

In questa prima parte, mettendo a confronto i testi normativi, forniremo un commento alle disposizioni contenute nella Deliberazione 15/2022/R/rif che, a causa di una sovrapposizione, presuppongono apparentemente deroghe alla disciplina TARI. Come anticipato e per i motivi già descritti in precedenza, riteniamo che i Comuni debbano continuare a tenere come riferimento le sole disposizioni legislative, non aderendo pertanto, in questi casi, alle indicazioni di ARERA.



## 2.1.1. Dichiarazione TARI

Art. 1 co. 684 L. 147/2013	Art. 6 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
<p>684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre<sup>6</sup> dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.</p>	<p>6.1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. [...]</p>
Art. 1 co. 685 L. 147/2013	<p><i>Nota: la medesima disposizione è prevista anche all'art. 10 ma in riferimento a variazione/cessazione del servizio</i></p>
<p>685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.</p>	

In forza di quanto indicato nelle pagine precedenti, riteniamo che la nuova disposizione ARERA debba essere disattesa, posto che la norma TARI richiamata indica uno specifico termine entro il quale il contribuente è tenuto a dichiarare l'apertura delle utenze, la cessazione o una eventuale

<sup>6</sup> A tal proposito è fondamentale richiamare quanto specificato dal Ministero Economia e Finanze nella Risoluzione 2/DF del 6 agosto 2019: “[...] Al riguardo, da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non anche la TARI.

Ed invero, se da un lato quanto osservato nel quesito presenta un suo fondamento, poiché l’art. 3-ter in esame incide sul comma 684 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che contempla la dichiarazione IUC e quindi anche la dichiarazione TARI, dall’altro non si può tralasciare di considerare la volontà del Legislatore, manifestata proprio nel medesimo art. 3-ter sia nella rubrica, laddove si riferisce espressamente ai “Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili” sia nel testo della norma, quando dispone esplicitamente ed esclusivamente solo per l’IMU e per la TASI lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre.

[...] Alla luce di quanto appena illustrato, risulta preminente la volontà del Legislatore, espressa chiaramente nel più volte citato art. 3-ter del D. L. n. 34 del 2019, di riferirsi all’IMU e alla TASI rispetto alla tecnica, poco felice, di formulazione del testo legislativo, utilizzata dallo stesso per realizzare tale scopo. Per cui, in conclusione, si ritiene che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all’IMU e alla TASI debbano essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo”.

modifica (30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la circostanza da dichiarare, come specificato anche dal MEF nella Risoluzione n. 2/DF richiamata in nota).

Alla medesima conclusione è giunta anche IFEL nella nota più volte richiamata, nella quale si legge: "[...] ad oggi, il termine per la presentazione della dichiarazione TARI è quello previsto dall'articolo 1, co.684, della legge 147/2013, ossia il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, [...]. Un diverso termine perentorio, seppur fissato dall'Autorità, indubbiamente confligge con l'autonomia regolamentare dei Comuni alla luce delle attribuzioni di legge. Pertanto, l'obbligatorietà di tale nuova prescrizione non è praticabile senza una modifica normativa".

Si rileva inoltre una certa ambiguità nei termini utilizzati da ARERA quando essa fa riferimento alla "cessazione del servizio" (art. 10). Con tale terminologia, l'Autorità si riferisce evidentemente alla decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione.

Il riferimento specifico al termine "servizio" può far erroneamente pensare che il pagamento della TARI sia collegato alla fruizione del servizio e questo è in contrasto con il presupposto impositivo che si basa sul possesso/occupazione dell'immobile, indipendentemente quindi dalla fruizione effettiva del servizio. Si pensi ad es. al caso di un utente che si trasferisce in altro Comune ma che mantiene il possesso dell'immobile: di fatto il soggetto non usufruisce più del servizio di raccolta (perché residente in altro Comune cui conferisce i propri rifiuti), ma, stante il presupposto impositivo, resta tenuto al versamento della TARI (generalmente in misura ridotta in quanto locali c.d. "a disposizione").

Dando rilevanza al solo servizio di raccolta si potrebbe arrivare invece alla conclusione che, dimostrando di non conferire più nulla, di non utilizzare i cassonetti stradali per la raccolta o di non avvalersi della piattaforma ecologica, nulla sia più dovuto. In altre parole, aderendo a quanto indicato da ARERA, ciò che rileverà al fine di non dover più versare il tributo, non sarà la mancanza del presupposto impositivo, bensì la mera disattivazione del servizio.

## 2.1.2. Versamento del tributo

Art. 1 co. 688 L. 147/2013	Art. 23 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai	23.1 Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. 23.2 Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. 23.3 Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente".

<p>comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. [...] A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.</p>	<p><b>Art. 26 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif</b></p>
<p><b>Art. 1 co. 689 L. 147/2013</b></p>	<p>26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. [...]</p>
<p>689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.</p>	

Come noto, la TARI è stata configurata dal Legislatore come un tributo in autoliquidazione. In altre parole, il contribuente è tenuto al versamento della tassa anche in assenza di uno specifico invito da parte del Comune. Infatti, l'art. 1 co. 688 L. 147/2013 sopra richiamato, prevede che il Comune stabilisca le scadenze del versamento e che è comunque facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione. Il successivo comma 689 pone a carico del Comune solo un obbligo informativo: quest'ultimo è tenuto ad inviare modelli di pagamento precompilati.

La disposizione ARERA si pone in contrasto con questo generale principio normativo (riconosciuto anche dalla giurisprudenza<sup>7</sup>), dato che, l'indicazione di termini stringenti e del necessario invio di un documento di riscossione almeno una volta all'anno, non lascia spazio a nessun tipo di forma di autoliquidazione. Ciò porta con sé due significative conseguenze: in primo luogo che il recapito dell'avviso di pagamento fallito, potrebbe giustificare il mancato versamento da parte del contribuente; in secondo luogo, la necessità per l'ente di attivare procedure di spedizioni degli avvisi ordinari che possano assicurare la notifica degli stessi.

Tuttavia, a nostro avviso, la sovrapposizione tra le due disposizioni si pone più su un piano teorico che pratico. A ben vedere infatti, è ormai largamente diffusa nei Comuni la prassi di inviare avvisi di pagamento della tassa rifiuti, con l'indicazione delle scadenze e l'allegazione di un modello per l'effettuazione del pagamento. Pertanto, benché risulti essere contraddittorio rispetto alla norma, riteniamo che le disposizioni ARERA vadano ad integrare la legge, dato che, quando ARERA afferma che il gestore è tenuto ad inviare un avviso di pagamento, di fatto prevede un

<sup>7</sup> Sul punto, si veda per esempio la sent. 32/2021 della CTR Liguria, nella quale è stato stabilito che il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento TARI non esula il contribuente dal versamento del tributo.

obbligo già adempiuto dalla maggior parte dei Comuni e perfettamente compatibile con le modalità di riscossione che gli enti locali stanno attuando ormai da tempo.

Salvo particolari necessità dell'Ente, il nostro consiglio è quello di allineare i regolamenti TARI alle indicazioni fornite da ARERA nella disposizione in commento. Consigliamo inoltre di valutare l'opportunità dell'inserimento di una specifica nella quale venga precisato che, in caso di mancato recapito, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'Ufficio competente al fine di ottenere copia dell'avviso di pagamento: ciò al fine di superare quanto detto poco sopra circa la necessità di procedere con l'invio degli avvisi di pagamento attraverso modalità che rendano certo il recapito.

Un'ultima osservazione: ARERA dispone che il termine della scadenza sia fissato in almeno 20 giorni dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. A parere di chi scrive, sarebbe stato più opportuno far riferimento alla data di ricezione del documento da parte del contribuente, posto che, come noto, le tempistiche di consegna degli avvisi di pagamento non dipendono direttamente dal Comune<sup>8</sup> e possono talvolta protrarsi ben oltre il termine indicato dall'Autorità.

In ogni caso, l'osservazione appena mossa rileva esclusivamente a fini di completezza del commento, dato che è evidente che sia interesse primario dell'ufficio un invio tempestivo con scadenze tali da consentire il più ampio rispetto degli obblighi di pagamento.

### 2.1.3. Gratuità del pagamento

Art. 1 co. 688 L. 147/2013	Art. 24 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.	24.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. 24.2 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

L'art. 24 qui in commento non contrasta con la normativa vigente ma appesantisce quanto già nelle facoltà degli enti, per quanto nei confronti dei contribuenti la previsione di una modalità di pagamento gratuita sia certamente meritevole di apprezzamento.

Infatti, la disposizione si limita a specificare che il gestore del servizio deve prevedere almeno una modalità di pagamento gratuita, ossia senza commissioni. La norma invece elenca le modalità attraverso le quali il versamento della TARI è possibile, facendo poi un generico riferimento ad *"altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali"*.

L'evitabilità di tale disposizione sussiste, in primo luogo, nel fatto che la norma di legge già prevede l'utilizzo del modello F24 che è privo di commissioni e molto diffuso nella prassi

---

<sup>8</sup> Dato che, nella maggior parte dei casi, si procede attraverso il servizio postale.

amministrativa; inoltre è bene rilevare che nella scelta delle modalità di pagamento i Comuni si stanno recentemente dimostrando particolarmente sensibili a non sovrapporre ulteriori spese per i pagamenti a loro dovuti, privilegiando quindi modalità gratuite o con commissioni esigue.

Pertanto, come sostenuto da IFEL, "[...] appare del tutto inappropriato sovrapporre ulteriori regole ad un contesto in pieno cambiamento e denso di complessità applicative per le diverse esigenze organizzative e tecnologiche, a meno di non voler promuovere il ritorno a dispositivi di pagamento diretto presso la tesoreria comunale che sono comunemente considerati in via di estinzione”.

#### 2.1.4. Applicazione degli interessi

Art. 1 co. 165 L. 296/2006	Art. 27 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
<p>165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p>	<p>27.6 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.</p>

Quanto indicato da ARERA all'articolo 27.6 della delibera in commento non può che essere disatteso. Gli interessi, in caso di dilazione di pagamento, sono dovuti per legge, e gli Enti locali non hanno alcuna possibilità di derogare alla disposizione normativa che impone di considerarli. Ne consegue che la mancata applicazione degli interessi può comportare danno erariale.

Dello stesso avviso è anche IFEL che, nella nota del 6 aprile scorso, osserva come ARERA avrebbe potuto considerare quanto indicato nel comma qui commento come una proposta normativa da sottoporre al legislatore, in ottemperanza alla sua funzione inerente alla formulazione di suggerimenti di revisione della disciplina vigente.

#### 2.1.5. Tempistiche di rimborso

Art. 1 co. 164 L. 296/2006	Art. 28 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
<p>164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p>	<p>28.3 Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.</p>

Le considerazioni svolte appena sopra, valgono anche con riferimento all'articolo qui in commento: la norma prevede che il rimborso sia disposto entro 180 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza da parte del contribuente ed è solo detto termine che deve essere considerato dagli Enti locali ed eventualmente richiamato all'interno dei regolamenti TARI.

## 2.2. Integrazioni alla disciplina TARI mediante le disposizioni ARERA

Come anticipato non tutto quanto previsto da ARERA si pone in contrasto con la normativa TARI. In diverse circostanze, il contributo dell'Autorità si dimostra infatti rilevante e significativo, in quanto, talvolta essa va a trattare ambiti applicativi del tributo non già disciplinati dalla legge, talaltra integra le regole normative mediante disposizioni che si pongono a completamento delle stesse e non in palese contraddizione.

A nostro parere quindi, in questi specifici casi, i Comuni dovrebbero valutare l'adeguamento dei propri Regolamenti TARI secondo le indicazioni fornite nella Deliberazione in commento, visto che, come spiegato all'inizio del presente approfondimento, le disposizioni di ARERA prevalgono - gerarchicamente parlando - sugli atti regolamentari degli Enti locali. Riportiamo di seguito alcuni esempi senza pretesa di esaustività.

### 2.2.1. Decorrenza delle variazioni

Art. 15 Prototipo Reg. TARES	Art. 11 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif
[...] 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.	[...] 11.3 Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 10.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. [...] <i>Nota: il termine di cui all'art. 10.1 è novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione.</i>

Per quanto concerne la decorrenza delle variazioni dichiarate dal contribuente, la disciplina TARI non prevede nulla, tanto che, dovendo stabilire un termine all'interno dei propri regolamenti, i Comuni hanno, talvolta, tenuto in considerazione quanto suggerito nel prototipo del regolamento TARES messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze, e altre volte previsto un termine liberamente stabilito (ad es. dal mese successivo).

La disposizione ARERA quindi, in questo caso, ha una fondamentale rilevanza, dato che interviene in un ambito mai interessato da una disposizione normativa. Pertanto riteniamo che i regolamenti TARI debbano essere modificati secondo quanto stabilito dall'Autorità, fermo restando però che il termine entro il quale presentare la dichiarazione dovrà essere quello

previsto dalla norma (30 giugno dell'anno successivo) e non quello di cui all'articolo 10.1 della deliberazione ARERA per le motivazioni espresse in precedenza. In questo modo, quindi, le modifiche in riduzione intercorse ad esempio nell'anno 2022 acquisteranno efficacia dalla data indicata dal contribuente nella dichiarazione di variazione sempreché la stessa sia presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Eventuali dichiarazioni di variazioni in riduzione presentate successivamente a tale data, potranno decorrere dalla prima data utile compresa entro il periodo di dichiarazione; es: variazione intercorsa il 01/04/2021. Se la dichiarazione è presentata entro il 30/06/2022, la variazione decorre dal 01/04/2021; se la dichiarazione è presentata il 01/07/2022, la variazione decorre dal 01/01/2022. Ciò non si verifica nel caso delle variazioni in aumento, per cui il contribuente che dichiarasse tardivamente una modifica non precedentemente segnalata al Comune si vedrà ricalcolare il quantum dovuto a titolo di TARI a decorrere dalla data in cui la variazione si è effettivamente realizzata.

## 2.2.2. Rateizzazione dei versamenti ordinari

### Art. 27 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif

27.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 26:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

[...]

La disposizione non presenta particolari di perplessità circa la sua previsione all'interno dei regolamenti TARI che, a nostro avviso, possono pertanto essere adeguati in tal senso.

La disposizione è particolarmente rilevante alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, i regolamenti comunali prevedono la rateizzazione solo a seguito di emissione di un avviso di accertamento o di riscossione coattiva e non anche in riferimento agli importi ordinari, per i quali restano ferme esclusivamente le scadenze stabilite annualmente. Pertanto, a nostro avviso, i regolamenti comunali dovranno essere integrati tenendo in considerazione quanto stabilito da ARERA.

In ottemperanza a quanto previsto dalla lett. b), sarà fondamentale poi che i Comuni descrivano compiutamente, all'interno dei propri regolamenti, le condizioni economiche disagiate che giustificano l'accesso alla rateizzazione qui prevista, rispettando i criteri definiti dall'ETC, che, ARERA coinvolge direttamente al fine di applicare la presente disposizione.

In ultimo, si rileva una perplessità in merito alla lett. c), la quale presuppone che, al fine di poter accedere alla rateizzazione, il contribuente abbia ricevuto i documenti di riscossione per almeno due anni consecutivi (al fine di poter effettuare il confronto). Da tale previsione, un utente iscritto da un solo anno che non può rientrare nelle casistiche di cui alle precedenti lett. a) e b), non potrà richiedere l'ulteriore rateizzazione degli importi dovuti.

### 2.2.3. Rettifica degli importi addebitati

#### Art. 28 Allegato A Delib. 15/2022/R/rif

28.1 Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 associato all'indicatore riportato al successivo comma 28.3.

28.2 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 28.1, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

28.3 Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

La disposizione in commento prevede due modalità di accreditamento degli importi erroneamente addebitati.

In primo luogo, è previsto che il credito a favore del contribuente risultante a seguito di una rettifica della posizione dello stesso, sia compensato nel primo avviso di pagamento emesso nei suoi confronti<sup>9</sup>.

In secondo luogo, qualora il credito derivante dalla variazione sia comunque superiore a quello che sarà richiesto al contribuente (es. credito del contribuente per l'anno 2021 pari a 100 € e importo dovuto per l'anno 2022 pari a 80 €), o nel caso in cui il Comune provveda all'invio dei documenti di riscossione dopo molto tempo (ARERA indica il termine di 120 giorni lavorativi, ma, come visto in precedenza, si dovrà considerare quello di 180 giorni come stabilito dalla norma), l'ufficio dovrà procedere con un rimborso al contribuente<sup>10</sup>. A tale regola, fa eccezione il caso, previsto da ARERA, nel quale il credito sia comunque inferiore a 50€: in tal caso, il Comune può comunque preferire di procedere con la compensazione nel primo avviso di pagamento utile.

La disposizione in commento dimostra come ARERA sia decisamente a favore della compensazione tra crediti e debiti tributari, sebbene la norma (art. 1 co. 167 L. 296/2006) riservi ai Comuni la scelta di prevedere questo meccanismo in luogo del semplice rimborso del credito. ARERA si pone quindi in contrapposizione, in questo caso, con il generale principio che riconosce potestà regolamentare agli Enti locali e che garantisce la loro autonomia. In altri termini l'Autorità impone un meccanismo di "parificazione" degli importi non dovuti che l'Ente potrebbe aver scelto di escludere. È tuttavia bene evidenziare che proprio in virtù della gerarchia delle fonti le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno carattere vincolante nei confronti dei

<sup>9</sup> Tale circostanza potrebbe verificarsi ad es. quando un contribuente, nei cui confronti è attiva una utenza di 100 mq, presenta, dopo aver effettuato l'intero versamento, una dichiarazione di variazione della superficie che viene ridotta a 80 mq. Nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, secondo quanto disposto da ARERA, il Comune sarà obbligatoriamente tenuto a detrarre la differenza versata in eccesso nell'anno precedente.

<sup>10</sup> Oltre al caso in cui sia dichiarata la chiusura di un'utenza alla quale non consegue l'apertura di un'utenza nuova, la fattispecie può configurarsi ad es. quando un contribuente versa la TARI sia per un'utenza domestica che per quella non domestica: la cessazione di quest'ultima potrebbe comportare un credito maggiore rispetto al dovuto per la sola utenza domestica.



Comuni, qualora non in contrasto con la norma: potrebbe essere contestabile semmai la limitazione dell'autonomia locale resa esplicita dalla Legge, ma ad avviso di chi scrive la successiva delega all'Autorità avrebbe superato le concessioni regolamentari, laddove la stessa abbia scelto di intervenire.

Le ipotesi avanzate da ARERA paiono del tutto ragionevoli ed anche agevolmente applicabili. Pertanto, suggeriamo di valutare l'adeguamento del regolamento TARI a quanto prescritto dall'Autorità, prevedendo quindi la compensazione automatica per importi inferiori ad € 50,00 o nei casi in cui i primi avvisi siano emanati oltre sei mesi dal riconoscimento del credito, restando ferma la facoltà comunque per il contribuente la facoltà di chiedere il rimborso ("rimessa diretta") in luogo della compensazione.